

ROMA



Protocollo RC n. 8496/2020

**MEMORIA N. 20 APPROVATA DALLA GIUNTA CAPITOLINA
NELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 2020**

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – richieste di Roma Capitale al Governo e prime misure urgenti da attuare.

MEMORIA N. 20 APPROVATA DALLA GIUNTA CAPITOLINA

NELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – richieste di Roma Capitale al Governo e prime misure urgenti da attuare.

PREMESSO CHE

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi, anche sul territorio nazionale, ha emanato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- in attuazione delle disposizioni contenute nel citato D.L. n. 6 del 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato i seguenti decreti: DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1° marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo e DPCM 9 marzo 2020;
- con il DPCM 9 marzo 2020 sono state disposte su tutto il territorio nazionale, fino al 3 aprile 2020, tra le altre misure: la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università; la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; la chiusura delle attività di ristorazione e bar alle ore 18.00;
- con il DPCM 11 marzo 2020 sono state disposte su tutto il territorio nazionale ulteriori misure finalizzate al contenimento della diffusione del contagio, quali tra le altre la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, i mercati, le attività dei servizi di ristorazione, le attività inerenti i servizi alla persona;

CONSIDERATO CHE

- le misure restrittive imposte incidono fortemente sullo svolgimento dell'attività amministrativa degli enti locali, rendendo impossibile il rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente in relazione alla stessa;
- l'adeguamento da parte degli enti locali alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (AREERA), riguardanti il nuovo sistema di regolazione dei rifiuti, comporta per gli uffici comunali una serie di adempimenti – valutazione e ridefinizione dei costi del servizio rifiuti - che, stante il contesto dell'emergenza derivante dal COVID-19, risulta difficile possano concludersi nel breve tempo disponibile, ovvero entro il 30 aprile 2020, data fissata dalla legge per la determinazione della tassa sui rifiuti;
- le misure di contenimento del contagio previste dalla normativa richiamata in premessa incidono fortemente anche sul tessuto economico locale; in particolare, sulle attività commerciali in genere e in special modo quelle connesse al turismo, sulle attività artigianali, culturali, sportive e ricreative, nonché su quelle connesse ai servizi educativi e dell'infanzia, comportando una forte contrazione delle entrate locali, in special modo per il contributo di soggiorno, l'addizionale commissariale sui diritti di imbarco e il canone per l'occupazione suolo pubblico;

Tanto premesso e considerato

LA GIUNTA CAPITOLINA

Dà mandato

alla Sindaca di richiedere, nell'interesse della cittadinanza e dell'Amministrazione Capitolina, che il Governo adotti urgentemente le seguenti misure:

sia stabilito in merito all'utilizzo dell'avanzo destinato per il finanziamento di spese correnti urgenti a fronte dell'emergenza COVID-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, di cui al comma 6 dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 187 del precitato TUEL, gli enti locali, anche in disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possano utilizzare la predetta quota destinata di avanzo di amministrazione, anche presunto, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, anche attraverso attività di sostegno e di supporto economico, anche indiretto, a cittadini ed imprese del proprio territorio di competenza. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possano utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;

al fine di finanziare spese correnti urgenti e improrogabili derivanti dalla gestione dell'emergenza COVID-19, la riduzione, con copertura a carico del bilancio statale, dell'accantonamento minimo di Roma Capitale al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità previsto per l'esercizio 2020 al 60% (anziché al 95%) e per l'esercizio 2021 al 70% (anziché al 100%);

attese le oggettive difficoltà di rispetto dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali, di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 la modifica dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come segue:
al comma 859, le parole: « A partire dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 »;

in funzione della necessità di reperire risorse correnti aggiuntive per far fronte alle spese derivanti dall'emergenza COVID-19, non si applicano al bilancio di Roma Capitale per le annualità 2020-2021-2022 le disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che prevede che nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione;

in funzione, altresì, della necessità di sostenere spese improrogabili ed urgenti derivanti dalla gestione dell'emergenza COVID-19, gli interessi derivanti dall'eventuale ricorso all'anticipazione di Tesoreria, di cui all'art. 222 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico del bilancio dello Stato;

la sospensione per un periodo di almeno sei mesi:

- a) dei termini relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e da altre specifiche disposizioni,
- b) dei termini, di prescrizione e decadenza, relativi alle attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate locali, compresa l'esecuzione forzata, e degli adempimenti inerenti i rimborsi/compensazioni;

il differimento all'1 gennaio 2021 dei termini inerenti gli adempimenti previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di regolazione del servizio rifiuti;

la proroga/differimento dei termini per la proposizione di ricorsi e opposizioni avverso gli atti tributari e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, nonché dei termini inerenti le istanze di rimborso/ compensazione;

la proroga/differimento dei termini delle scadenze di pagamento delle entrate locali, almeno fino al 30 settembre 2020;

l'adozione di interventi di sostegno economico agli enti locali, tenuto conto della rilevante contrazione delle entrate derivanti dal contributo di soggiorno, dalla tassa di imbarco e dal canone per l'occupazione suolo pubblico, a seguito del calo del volume di affari connesso alla forte riduzione delle attività economiche e del turismo. Dette misure di sostegno per Roma Capitale possono essere quantificate, per ciascun semestre, in circa 60 milioni di euro per il contributo di soggiorno, 12 milioni di euro per l'addizionale commissariale sui diritti di imbarco e 53 milioni di euro per il canone occupazione suolo pubblico;

l'adozione di congrue forme di ristoro per i gestori di attività commerciali e turistiche.

Estendere a tutte le categorie di lavoratori, esclusi a normativa vigente, dall'accesso agli ammortizzatori sociali, forme di sostegno al reddito quali il Reddito di Cittadinanza ascrivibili all'emergenza in corso alla conseguente sospensione temporanea o significativa limitazione delle loro attività lavorativa.

Dà mandato inoltre

ai Dipartimenti competenti di predisporre gli atti, secondo le possibilità date dalla legge, dal Regolamento Generale delle Entrate e dai Regolamenti di dettaglio, che dispongano:

- per locazioni e concessioni di immobili di proprietà comunale destinate ad attività commerciali e socio-culturali: il differimento al 30/09/2020, senza applicazione di interessi, del pagamento delle rate con scadenza originale entro il 30/04/2020;
- per il COSAP permanente e i canoni dei mercati: il differimento al 30/09/2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, di tutte le rate con scadenza originale entro il 30/06/2020;
- per la TARI 2020: il differimento al 30/09/2020 della prima bolletta, calcolata sulla base delle tariffe in vigore nel 2019, e l'emissione della seconda bolletta con scadenza 31/12/2020;
- per le quote contributive per gli asili nido e refezione scolastica: l'adozione di misure che prevedano il mancato addebito agli utenti delle quote relative ai periodi di chiusura delle strutture a causa dell'emergenza da COVID-19 e la previsione di tempestivi meccanismi di rimborso/compensazione per gli utenti che hanno versato le quote anticipatamente;
- altre misure, legate all'emergenza da COVID- 19, che i Dipartimenti competenti proporranno alla Giunta.

L'Assessore al Bilancio e al coordinamento
Strategico delle Partecipate
Gianni Lemmetti